

Decadenza dell'autorizzazione del divieto di caccia in area sottratta alla caccia programmata

T.A.R. Toscana, Sez. II 1° febbraio 2016, n. 158 - Romano, pres.; Testori, est. - Società agricola Montegiovi Belvedere S.r.l. (avv. Vannucci) c. Città Metropolitana di Firenze (avv. Gualtieri) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Decadenza autorizzazione del divieto di caccia in area sottratta alla caccia programmata ai sensi dell'art. 25 comma 7, 8, 9, 10, l.r. 3/94.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.1) Con l'atto dirigenziale n. 3316 del 4/10/2007 la Provincia di Firenze ha disposto "di rinnovare per la durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 il divieto di caccia istituito ai sensi dell'art. 25 (commi 7,8,9,10) della L.R.T. 3/94 con Atto Dirigenziale n. 3225 del 30/01/2001 limitatamente ai terreni (161 ettari) di proprietà della Società Agricola MonteGiovì Belvedere". Nel medesimo atto era precisato: "il suddetto divieto di caccia andrà a scadere con la scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010".

Con l'atto prot. n. 0489265/2014 del 29/10/2014 la Responsabile della P.O. Caccia e Pesca della Provincia di Firenze, premesso che "è decaduto il divieto di caccia autorizzato con l'atto dirigenziale n. 3316 del 04/10/2007", ha intimato "alla Società Agricola Monte Giovi Belvedere s.r.l. di procedere alla rimozione delle tabelle di segnalazione del divieto di caccia in parola nel periodo 01 febbraio 2015 - 28 febbraio 2015".

1.2) Contro quest'ultimo atto la Società agricola interessata ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Firenze (subentrata alla Provincia di Firenze).

1.3) Nella camera di consiglio del 12 febbraio 2015 questo Tribunale, con l'ordinanza n. 117, ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente. Il Consiglio di Stato, sez. V, ha accolto l'appello contro la citata decisione di primo grado (ordinanza n. 2590 dell'11 giugno 2015).

1.4) Con motivi aggiunti depositati il 21/11/2015 la Società Agricola Montegiovi Belvedere ha esteso l'impugnazione all'atto dirigenziale n. 3654 del 17/9/2015 con cui la Città Metropolitana di Firenze ha disposto "di autorizzare il divieto di caccia ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della L.R. 3/94, sui terreni oggetto di contenzioso giudiziario al TAR della Toscana di proprietà della Società Agricola Monte Giovi Belvedere s.r.l. per una estensione di 161 ha, dalla data del 20 settembre 2015 (giorno della apertura della stagione venatoria 2015-2016) fino alla data in cui il TAR della Toscana avrà deciso, con propria sentenza definitiva, sul merito della questione".

Le parti hanno depositato scritti difensivi in vista dell'udienza del 17 dicembre 2015, in cui la causa è passata in decisione.

2) Con l'atto dirigenziale n. 3225 del 30/1/2001 la Provincia di Firenze aveva accolto, nell'ambito del Piano faunistico venatorio provinciale 2001/2005, l'istanza per l'esclusione dalla caccia programmata di fondi di superficie complessiva pari a 214 ettari, presentata dai sigg. Raffaele e Gabriele Vannucci per la Società Agricola MonteGiovì Belvedere s.r.l.

Con l'atto dirigenziale n. 3316 del 4/10/2007 la stessa Provincia ha disposto di rinnovare il divieto in questione limitatamente ai terreni (pari a 161 ettari) di proprietà del sig. Raffaele Vannucci (legale rappresentante della predetta società agricola). Come già evidenziato al punto 1.1) tale rinnovo è stato disposto "per la durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010", con l'espressa previsione della sua scadenza alla scadenza del medesimo Piano.

Il nuovo Piano faunistico venatorio provinciale 2012-2015 è stato approvato dal Consiglio provinciale di Firenze con deliberazione n. 85 del 23/9/2013 e pubblicato sul BURT del 31/12/2013; con la pubblicazione del nuovo Piano è scaduto il Piano precedente (relativo al periodo 2006-2010).

L'atto impugnato con il ricorso originario, vista l'intervenuta pubblicazione del Piano faunistico venatorio provinciale 2012-2015, ha rilevato l'intervenuta decadenza del "divieto di caccia autorizzato con l'atto dirigenziale n. 3316 del 04/10/2007", non essendo pervenuta da parte della società agricola interessata "richiesta di rinnovo del divieto di caccia in parola nei 30 giorni successivi dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio provinciale". La Provincia di Firenze è pervenuta a tale conclusione richiamando l'art. 25 comma 7 della L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 che così dispone: "Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare alla provincia richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio provinciale".

3) Nel ricorso si deduce:

- (con il primo motivo) che il nuovo Piano faunistico venatorio provinciale doveva essere notificato, ancor prima della sua approvazione, alla società agricola ricorrente in quanto soggetto direttamente interessato e portatore di un interesse qualificato e differenziato, connesso con la sottrazione dei suoi terreni alla caccia programmata; la Provincia di Firenze doveva quantomeno richiedere formalmente alla ricorrente se fosse interessata a mantenere il divieto anche in vigenza del nuovo Piano, così come aveva fatto nel 2005 in vista dell'approvazione del Piano precedente: il che aveva

ingenerato nella società agricola predetta un legittimo affidamento a ricevere una previa comunicazione in tal senso (tanto più necessaria considerato il ritardo nell'approvazione del nuovo Piano); essendo mancata una comunicazione/richiesta di tal genere, il termine di 30 giorni di cui all'art. 25 comma 7 della L.R. n. 3/1994 deve decorrere non dalla pubblicazione sul BURT del 31/12/2013, bensì dal ricevimento della nota impugnata, cioè dal giorno 6/11/2014, rispetto al quale è tempestivo il deposito, da parte della ricorrente, della richiesta di rinnovo in data 5/12/2014;

- (con il secondo motivo) che l'obbligo di presentare una richiesta motivata entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio provinciale è previsto dal citato art. 25 comma 7 solo per ottenere la sottrazione del fondo alla caccia programmata, ma non anche per il rinnovo del divieto, a cui non si fa riferimento nella norma (a differenza di quanto previsto da altre disposizioni riguardanti istituti faunistico venatori disciplinati dalla medesima L.R. n. 3/1994); ne consegue che nessuna richiesta doveva essere presentata alla Provincia nel prescritto termine di 30 giorni, per cui è illegittimo il provvedimento impugnato, che ha dichiarato la decadenza del divieto di caccia precedentemente disposto sui fondi della ricorrente.

4) Pur nella consapevolezza del diverso orientamento seguito dal Consiglio di Stato nella fase cautelare, il Collegio ritiene di confermare le conclusioni raggiunte (e le considerazioni sinteticamente svolte) nell'ordinanza n. 117/2015.

Occorre in primo luogo evidenziare l'infondatezza della pretesa avanzata dalla società ricorrente di ricevere la notifica individuale dell'approvazione del Piano faunistico venatorio provinciale. Essa si fonda su mere affermazioni, non confortate da alcun supporto normativo e fa riferimento a una posizione qualificata e differenziata che in realtà può essere riconosciuta a chiunque, a vario titolo, abbia interesse alle previsioni del Piano in questione, che peraltro non contiene specifiche disposizioni di per sé pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente.

La predetta società agricola, d'altra parte, non può vantare neppure un legittimo affidamento a ricevere una diretta comunicazione dell'avvenuta approvazione e pubblicazione del Piano, volta a sollecitare un'eventuale richiesta di rinnovo del divieto di caccia precedentemente disposto sui suoi terreni. La tesi, sostenuta nel ricorso, fa riferimento alla particolare procedura seguita dalla Provincia di Firenze nel 2005/2006, in vista e all'atto dell'approvazione del Piano faunistico venatorio provinciale 2006-2010. In quell'occasione la predetta Amministrazione ha sollecitato i conduttori e proprietari di fondi rustici interdetti alla caccia (tra cui la società agricola oggi ricorrente) a richiedere, se ancora interessati, il rinnovo del divieto in questione (nota datata 9/6/2005), segnalando poi la necessità di una formale richiesta in tal senso nel prescritto termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Piano (nota del 6/2/2006). Tale iniziativa, peraltro, non corrisponde ad alcuna previsione normativa e si è resa opportuna in quanto (come evidenziato dalla Città Metropolitana nelle sue difese e confermato, per quanto riguarda la parte ricorrente, dal contenuto dell'atto dirigenziale n. 3225 del 30/11/2001) i divieti a quell'epoca in vigore erano stati disposti con provvedimenti che non recavano specifiche indicazioni circa la loro scadenza: il che giustificava, in uno spirito di leale collaborazione tra soggetti pubblici e privati, la scelta procedimentale allora operata dalla Provincia di Firenze. Tale esigenza non sussisteva però più dopo che il divieto era stato rinnovato, con l'atto dirigenziale n. 3316 del 4/10/2007, "per la durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010", con l'espressa previsione della sua scadenza alla scadenza del medesimo Piano. Essendo certo il momento in cui sarebbe cessata l'efficacia del divieto in questione, restava a carico del soggetto interessato l'onere di verificare quando sarebbe scaduto il Piano faunistico venatorio provinciale 2006-2010, per effetto della pubblicazione del nuovo Piano; e da quest'ultima data far decorrere il termine di 30 giorni per chiedere il rinnovo del divieto, ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. n. 3/1994.

Tanto basta per superare le censure formulate con il primo motivo di ricorso. Quanto alle censure di cui al secondo motivo si osserva:

- il divieto di cui si discute è stato disposto originariamente con l'atto dirigenziale n. 3225 del 30/11/2001 ed è stato rinnovato con l'atto dirigenziale n. 3316 del 4/10/2007: già questa circostanza contraddice la tesi della ricorrente;

- in ogni caso, l'atto dirigenziale n. 3316/2007 ha previsto la scadenza del divieto al verificarsi di uno specifico evento (la scadenza del Piano faunistico venatorio provinciale 2006/2010); l'atto dirigenziale n. 3316/2007 non è mai stato impugnato: perciò, verificatosi l'evento previsto, a seguito della pubblicazione del Piano faunistico venatorio provinciale 2012/2015 in data 31/12/2013, il divieto è irrimediabilmente scaduto e dunque non poteva più produrre alcun effetto; per ripristinare la situazione occorreva quindi necessariamente provvedere al rinnovo del divieto stesso; in mancanza di un provvedimento in tal senso, l'Amministrazione non poteva che constatare e dichiarare la decadenza del divieto in questione.

Anche il secondo motivo di ricorso non può dunque essere accolto.

L'azione di annullamento proposta con l'atto introduttivo del giudizio deve quindi essere respinta.

5) L'azione di annullamento proposta con i motivi aggiunti va invece dichiarata inammissibile.

Con l'atto dirigenziale n. 3654 del 17/9/2015 la Città Metropolitana di Firenze ha disposto "di autorizzare il divieto di caccia" sui terreni dell'azienda agricola ricorrente, come evidenziato "dalla tabellazione presente sul perimetro dei terreni in parola, mantenuta ai sensi dell'Ordinanza del Consiglio di Stato... n. 2590/2015". In tal modo l'Amministrazione ha dato concreta attuazione al provvedimento giurisdizionale citato, di fatto soddisfacendo le pretese della predetta società, almeno fino alla decisione di merito di questo TAR. Non si vede dunque quale sia l'interesse che sorregge l'impugnazione di tale atto, posto che risulta irrilevante la circostanza che il provvedimento sia stato adottato ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L.R. 3/94 (per la particolare situazione verificatasi sui terreni interessati) e non ad altro

titolo, stante comunque la natura provvisoria del divieto così imposto, destinato a venir meno o a essere modificato nel suo titolo per effetto della presente sentenza.

6) Il giudizio va dunque definito nei termini illustrati ai punti precedenti.

Le spese di causa possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda e delle discordanti pronunce cautelari.

(Omissis)